

NOTA INFORMATIVA — PER IMPRESE E PRIVATI

Contenzioso *Leasing*

Una stagione giurisprudenziale in consolidamento riporta al centro la trasparenza del contratto e la determinabilità dell'onere economico assunto dall'utilizzatore: profili che oggi aprono spazi concreti di tutela per privati ed imprese.

Studio Legale Corvino

Via Roberto Bracco 45 — 80133 Napoli

Tel. 081 428 8145 — alessandro@corvinostudiolegale.it

ALESSANDROCORVINO.IT

PERCHÉ ORA

Un orientamento di legittimità che si consolida

Negli ultimi mesi la Corte di Cassazione è tornata più volte sui contratti di locazione finanziaria. Il filo conduttore è netto: la validità del contratto presuppone la *trasparenza* e la *determinabilità dell'onere economico* effettivamente posto a carico dell'utilizzatore.

Quando il costo dell'operazione non è ricavabile dal testo contrattuale con l'ordinaria diligenza e senza margini di incertezza, il rapporto presenta profili di nullità, con possibile rideterminazione delle condizioni secondo i criteri di legge (ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B.). Di seguito tre recenti pronunce della Sezione Terza Civile che danno corpo a questo indirizzo.

Sono principi che lo Studio sostiene da anni, come comprovato dalle pubblicazioni e dai convegni tenutisi, e che oggi trovano nella giurisprudenza di legittimità un riconoscimento sempre più definito. È questa convergenza a rendere il momento particolarmente opportuno per un esame tecnico della propria contrattualistica.

01

CASSAZIONE · SEZ. III, ORD. 30 DICEMBRE 2025, N. 34872

L'indicazione in contratto di un mero indicatore numerico (il TAN) in luogo del tasso leasing, e il rinvio a criteri generici (l'indicizzazione «secondo le condizioni generali»), non rendono determinabile l'onere: la determinazione *per relationem* salva il contratto soltanto se i criteri sono oggettivamente individuabili e non rimessi unilateralmente al concedente.

02

CASSAZIONE · SEZ. III, ORD. 29 APRILE 2026, N. 11810

Rilevano l'indeterminatezza del regime finanziario dell'interesse (semplice o composto) e la mancata elaborazione e allegazione del piano di ammortamento, profilo che — afferma la Corte — «rileva di per sé» ed è assorbente rispetto alle altre questioni.

03

CASSAZIONE · SEZ. III, ORD. 29 APRILE 2026, N. 11817

La discrasia tra il tasso indicato e quello effettivamente applicato — generata dalla capitalizzazione infrannuale dei canoni e dalla pluralità di metodi di calcolo — rende il prezzo dell'operazione «sostanzialmente inespresso e indeterminato»: trova applicazione la sanzione sostitutiva dell'art. 117 T.U.B.

I PROFILI DI CONTESTAZIONE

Che cosa si contesta nei contratti di leasing

Le contestazioni attengono in via principale alla trasparenza contrattuale e alla determinabilità dell'onere economico; da qui discendono i profili specifici qui di seguito.

1 Trasparenza e determinabilità dell'onere economico

Il contratto deve consentire all'utilizzatore di conoscere, già al momento della stipula, il costo effettivo dell'operazione. Ove ciò non sia possibile, viene meno la determinatezza dell'oggetto e si profila la nullità (artt. 1346 c.c. e 117 T.U.B.).

2 Determinabilità del tasso leasing

L'indicazione di un indicatore non corrispondente al tasso leasing (spesso il TAN), o il rinvio a parametri rimessi al concedente, non soddisfa l'obbligo di legge: può conseguirne la rideterminazione del rapporto ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B.

3 Regime di capitalizzazione

La mancata indicazione del regime finanziario applicato — semplice o composto —, o comunque l'impossibilità di desumerlo dal testo contrattuale, incide sul costo effettivo del piano di rimborso e sulla sua determinabilità.

4 Piano di ammortamento

L'assenza di un piano che evidenzi la ripartizione tra quota capitale e quota interessi e il debito residuo a ciascuna scadenza è profilo autonomamente rilevante secondo la più recente giurisprudenza di legittimità.

5 Clausola di indicizzazione

È contestabile la clausola che richiama un parametro (Euribor o Libor) senza indicarne la base di calcolo e la convenzione sui giorni (*day count convention*): in tal caso il criterio di adeguamento del canone non è oggettivamente determinabile. La quasi totalità dei contratti di leasing, soprattutto i più risalenti, presentano questo vulnus.

EURIBOR 2005–2008

Per i rapporti indicizzati all'Euribor nel periodo interessato dall'alterazione del parametro accertata in sede europea, si pone l'ulteriore questione della sorte della clausola e del parametro applicabile, con ulteriori margini di tutela.

DOMANDE FREQUENTI

Le domande che ricorrono più spesso

D. Riguarda solo il leasing immobiliare?

No. I principi valgono per ogni forma di locazione finanziaria. Lo Studio segue contenziosi relativi alle più diverse tipologie di leasing: immobiliare, per imbarcazioni (ove si apre anche la strada della tutela consumeristica), per impianti fotovoltaici, o relativo ad altri beni strumentali.

D. Vale anche per i contratti già estinti?

L'analisi è possibile sia per i rapporti in corso sia per quelli ormai conclusi da non più di dieci anni. Una verifica preliminare consente di valutare se sussistano profili di interesse.

D. Quali documenti servono per una prima valutazione?

Il contratto di leasing con i suoi allegati e la documentazione inerente a eventuali rinegoziazioni o moratorie intervenute nel tempo. Sulla base di tale documentazione è possibile stabilire se è possibile agire. Per quantificare poi gli importi recuperabili sarà necessaria la documentazione contabile, anche in un secondo momento: ad esempio i piani di ammortamento o i rendiconti inviati nel tempo e le fatture. Qualora tale documentazione non sia nel possesso dell'interessato, è possibile richiederne copia alla società concedente.

D. Che cosa è possibile ottenere?

Laddove il rapporto presenti profili di criticità è possibile agire per ottenere la rideterminazione del dovuto, sostituendo al tasso contrattuale applicato nel corso del rapporto il tasso di cui all'art. 117, comma 7, del T.U.B. (prossimo allo zero). Per effetto di questa rideterminazione è possibile, in alternativa: (1) ottenere la restituzione di tutta l'eccedenza, se già versata; oppure (2) ottenere una rideterminazione del piano di rimborso per il futuro.

D. Ho ricevuto un decreto ingiuntivo o mi è richiesta la restituzione del bene.

Le medesime questioni possono essere fatte valere anche in via difensiva — ad esempio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo — oltre che con azione di accertamento e ripetizione. In questa sede possono muoversi ulteriori contestazioni, tra cui quelle attinenti alla validità dell'eventuale clausola penale.

LO STUDIO

Una materia tecnica, seguita da decenni

Il contenzioso bancario — e, a maggior ragione, quello in materia di leasing — richiede competenze tecniche specifiche, che uniscono il diritto all'analisi giurimetrica dei rapporti.

Lo Studio Legale Corvino, attivo dal 1985, da allora si occupa in via preponderante di contenzioso bancario, materia al cui sviluppo ha contribuito, come dimostrato dalle decine di pronunce ottenute innanzi alla Corte di Cassazione¹. Le tesi oggi recepite dalla Corte di Cassazione — la centralità della trasparenza e dell'indeterminatezza contrattuale nei rapporti a rimborso rateale, dal leasing al mutuo — sono state sostenute e approfondite quando erano ancora minoritarie, attraverso pubblicazioni scientifiche, provvedimenti ottenuti e interventi convegnistici².

Pubblicazioni e provvedimenti

I contributi scientifici dell'Avvocato e una selezione dei provvedimenti ottenuti sono consultabili sul sito, nelle sezioni «Pubblicazioni» e «Risultati».

[ALESSANDROCORVINO.IT](https://alessandrocorvino.it)

IL METODO

- 01** **Pre-analisi del contratto**, per individuare i profili di interesse.
- 02** **Perizia tecnico-contabile di parte**, in collaborazione con i migliori consulenti tecnici nazionali, volta a quantificare gli importi recuperabili.
- 03** **Tutela giudiziale**: ove ne ricorrano i presupposti e gli importi recuperabili siano rilevanti è possibile agire in giudizio.

Lo Studio misura la propria serietà non nelle cause intentate, ma in quelle che ha scelto di non perorare perché ritenute rischiose o non convenienti: ciò è garanzia di massima sincerità sull'opportunità di procedere.

¹ Le pronunce sono consultabili su italgiure.giustizia.it/sncass, inserendo nella barra di ricerca il nome del difensore.

² Già nel convegno del 2023, l'intervento dell'Avv. Alessandro Corvino sosteneva, in punto di determinabilità contrattuale, l'indirizzo poi seguito dalla Corte di Cassazione — video: youtu.be/UQ2n2nShc9c, dal minuto 1:52:30.

CONTATTI

Per una prima valutazione

Per un esame della propria contrattualistica di leasing, o per segnalare la posizione di un assistito, è possibile contattare lo Studio ai recapiti che seguono.

STUDIO Studio Legale Corvino — Avv. Alessandro Corvino, Foro di Napoli

INDIRIZZO Via Roberto Bracco 45 — 80133 Napoli (NA)

TELEFONO 081 428 8145

E-MAIL alessandro@corvinostudiolegale.it

PEC alessandro.corvino@avvocatinapoli.legalmail.it

SITO www.alessandrocorvino.it

Esame della contrattualistica di leasing

Per fissare un primo incontro o trasmettere la documentazione contrattuale.

[CONTATTA LO STUDIO →](#)

CORVINO

Studio Legale

Lo Studio Legale Corvino è realtà professionale attiva a Napoli dal 1985 nel diritto bancario, finanziario e societario. Il sito è:

www.corvinostudiolegale.it

Documento a contenuto informativo, redatto nel rispetto degli artt. 17-35 del Codice deontologico forense. Non costituisce offerta di prestazioni professionali né forma di sollecitazione, e non contiene alcuna garanzia di esito: ogni valutazione è rimessa all'esame del singolo contratto. I riferimenti giurisprudenziali sono richiamati a fini meramente illustrativi dell'orientamento di legittimità.